

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1477

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BRUTTI Massimo, ANGIUS, GUERZONI, VITALI, ACCIARINI, AYALA, BASSANINI, BASSO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BETTONI BRANDANI, BRUNALE, CALVI, CHIUSOLI, DE ZULUETA, DI GIROLAMO, DI SIENA, FASSONE, FLAMMIA, FORCIERI, FRANCO Vittoria, GARRAFFA, IOVENE, LONGHI, MACONI, MANZELLA, MASCONI, MONTALBANO, NIEDDU, PAGANO, PASCARELLA, PASQUINI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, STANISCI, TONINI, TURCI, VILLONE, VISERTA COSTANTINI, VIVIANI e BRUTTI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2002

Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende proporre una soluzione complessiva alla questione della regolarizzazione dei cittadini di origine extracomunitaria che lavorano e vivono nel nostro Paese. Il problema riguarda, infatti, sia le migliaia di lavoratori che operano onestamente in Italia, sia i numerosi soggetti, imprese e famiglie, che occupano queste persone.

La nostra economia, come è stato più volte rilevato sia dai sindacati sia dalle associazioni industriali, si fonda sull'apporto produttivo di queste forze. Mantenere nell'illegalità lavoratori, che già da tempo hanno una collocazione nel mondo produttivo o in attività di assistenza, significa relegarli in una condizione di marginalità, di precarietà e di debolezza, che li espone alle pressioni e ai condizionamenti di speculatori senza scrupoli e di gruppi criminali.

Il tema è già stato affrontato nel disegno di legge in discussione davanti al Parlamento, recante modifiche al testo unico in materia di immigrazione (atto Camera n. 2454), con proposte avanzate da diversi gruppi parlamentari. Alla Camera dei deputati è stato presentato un emendamento dell'onorevole Tabacci, che pur restando nell'ambito di una modificazione del quadro normativo da noi non condivisa, conteneva una soluzione accettabile. L'emendamento è stato respinto dalla stessa maggioranza di cui l'onorevole Tabacci fa parte. A questo punto la regolarizzazione riguarderebbe solo il lavoro domestico e di cura, con forti limiti.

La soluzione alla quale si è giunti, dopo un difficile e aspro confronto nella maggioranza, è assolutamente insoddisfacente. Infatti, se diventeranno legge le norme approvate dalla Camera, i prestatori d'opera che si trovino in condizione di irregolarità ver-

ranno immediatamente espulsi e i loro datori di lavoro saranno condannati ad una pena detentiva che va da tre mesi ad un anno. Ciò avverrà anche per i casi nei quali il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è dovuto ad impedimenti burocratici o la condizione di irregolarità si è creata soltanto da pochissimo tempo.

È del tutto evidente che una regolarizzazione definita in modo uniforme e con la garanzia che si impediscano abusi è oggi necessaria ed urgente. A questa esigenza corrisponde il presente disegno di legge che può consentire la contestualità tra regolarizzazione e approvazione delle nuove norme in materia di immigrazione, riducendo, a nostro avviso, il danno che la loro approvazione determinerà su diversi terreni.

Vogliamo renderci interpreti delle critiche e delle proposte che sono state manifestate, in tal senso, dalle associazioni del volontariato, dai sindacati e dal mondo imprenditoriale.

Il progetto intende, inoltre, recepire le preoccupazioni e le proposte di una parte della maggioranza di governo e precisamente delle componenti cattoliche, le cui posizioni sono state duramente osteggiate sia dagli esponenti di governo della Lega nord sia dai parlamentari di quel partito.

L'articolo unico del disegno di legge prevede la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, subordinata alla dichiarazione di emersione presentata da un datore di lavoro, che attesti la sussistenza di un rapporto di lavoro nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge, e la sua disponibilità, provata per iscritto, all'immediata assunzione regolare degli interessati, a tempo indeterminato o a tempo determinato per un tempo non inferiore a sei mesi. Sono, inoltre, intro-

dotti rigorosi requisiti per accedere alla regolarizzazione, che non può riguardare soggetti già sottoposti alla procedura di espulsione, se non per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, o condannati, in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea, per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del

codice di procedura penale. Si stabilisce la non punibilità dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario relative all'occupazione dei lavoratori da regolarizzare; è prevista una pena detentiva (da due a nove mesi) per chi violi le presenti disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo.

2. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 contiene, a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) la dichiarazione di disponibilità dello stesso datore di lavoro all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato per un tempo non inferiore a sei mesi;

c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

d) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

e) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata di due anni, rinnovabile alla scadenza secondo le disposizioni del te-

sto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

4. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

6. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

